

VERBALE DI INCONTRO SINDACALE in riferimento all'Accordo del 30/03/2020

Addì, 17 Aprile 2020, si sono incontrate con collegamento in via telematica in forma di videoconferenza:

- Bestseller Stores Italy S.p.A., con sede legale in Via Braglia, 21 in Castel S. Pietro Terme (BO), P.Iva/C.F.: 03014391209, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Bjørn Iversen, assistito dal Consulente Aziendale Sig. Luca Casadio, di seguito anche "BESTSELLER"

e

- Fisascat CISL, Sede Nazionale, Via dei Mille, 56 – 00185 Roma, rappresentata dal Sig. Dario Campeotto, di seguito anche "OO.SS.";

- Uiltucs UIL, Sede Nazionale, Via Nizza, 128 – 00198 Roma, rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu, di seguito anche "OO.SS.";

- Filcams CGIL, Sede Nazionale, Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma, rappresentata dal Sig. Emanuele Ferretti, di seguito anche "OO.SS.".


Congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO CHE:

- in data 30 Marzo 2020 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per la richiesta di accesso di BESTSELLER al trattamento di CIGD ai sensi dell'art.22 del D.L. 18/2020 che qui si richiama integralmente;
- entro i termini della suddetta intesa, conformemente all'evoluzione dei provvedimenti legati al contenimento dell'evoluzione epidemiologica in corso, BESTSELLER si era resa disponibile ad approfondire con le OO.SS. la possibilità di favorire anticipazioni sulle retribuzioni future in occasione di successivo incontro;
- le Parti concordavano per le vie brevi di fissare nuovo incontro in data odierna, 17 Aprile 2020 alle ore 17,00;
- a valle dell'accordo 30 marzo 2020 veniva sottoscritta presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'ABI con le Parti Sociali, la "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020" in data 30 marzo 2020;
- a valle dell'accordo 30 marzo 2020 era intervenuto il DPCM 10/04/2020 a prorogare le misure di sospensione delle attività produttive al 3 maggio 2020 incluso;
- a valle dell'accordo 30 marzo 2020 era intervenuta la Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a chiarire i termini procedurali per la domanda di CIGD per le aziende c.d. plurilocalizzate;
- a valle dell'accordo 30 marzo 2020 era intervenuto il D.L. 23/2020 dell'8 aprile 2020 che prevedeva, all'art.41, comma 2, la facoltà di accesso alla CIGD anche per i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020;



tutto ciò premesso:



17 Aprile 2020



Pag. 1


- 1) le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;
- 2) le Parti confermano di recepire, per quanto occorrer possa e ai fini dell'applicazione dei termini e dei contenuti dell'accordo già siglato il 30 marzo 2020, i provvedimenti contenuti nel DPCM 10/04/2020, nella Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 aprile 2020 e nel D.L. 23/2020 all'art. 41, comma 2, riconoscendo – con particolare riferimento ai dipendenti interessati dall'art. 41, comma 2 del D.L. 23/2020 – la validità e la conformità dell'accordo 30 marzo 2020 sopracitato, nella sua interezza.
- 3) BESTSELLER ha proceduto ad aggiornare le OO.SS. nel merito dei riscontri e delle domande ricevute dai propri dipendenti in relazione all'accordo del 30 marzo 2020 e, in particolare, con riferimento all'applicazione della CIGD, chiarendo che: a) la maggior parte delle richieste di chiarimento hanno riguardato le modalità e le procedure legate alla possibilità fornite dalle Banche di anticipare il trattamento di integrazione salariale previsto con pagamento diretto da parte dell'INPS, con particolare accenno da parte di alcuni dipendenti sulla farraginosità della procedura prevista dalle Banche, b) in subordine, le richieste sono state riferite ad anticipo del TFR, specificamente a casistiche ordinarie e c) in forma numericamente residuale, riferite a possibilità di anticipi sulla retribuzione da parte di BESTSELLER.

L'azienda comunica dunque alle OO.SS. la presente procedura attivata per assistere i propri dipendenti:

1. BESTSELLER, nel caso di richieste da parte dei dipendenti, si farà parte attiva e diligente nell'informare e segnalare della possibilità fornita dalla "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020" di richiedere alla propria Banca l'anticipo del trattamento previsto di CIGD, entro i termini e alle condizioni previste nella Convenzione medesima. BESTSELLER avrà cura di porre a disposizione sul proprio sito ovvero tramite invio individuale per email (a seconda della facilità di raggiungimento dei dipendenti), tutta la documentazione ufficiale, riferita alla Convenzione ABI sopra richiamata, fornendo ampia disponibilità a rilasciare le informazioni e le autodichiarazioni a tal fine occorrenti, affinché i dipendenti possano ottenere con successo l'anticipo dalla propria Banca. Resta inteso che, trattandosi di procedura esterna a BESTSELLER, esclusivamente in capo alla Banca di riferimento del dipendente, BESTSELLER non potrà comunque agire in nome e per conto del medesimo, né potrà ritenersi responsabile della mancata accettazione della richiesta da parte della Banca interessata se non per quanto richiesto dalla citata Convenzione ABI;
2. Nel caso in cui la richiesta alla propria Banca non abbia esito positivo, e solo ed esclusivamente in questo caso, i dipendenti potranno nuovamente riferirsi a BESTSELLER che provvederà a verificare, in alternativa, le possibilità di anticipare i ratei di 14ma mensilità e 13ma mensilità in ordine all'effettivo maturato individuale alla data del 31 marzo 2020, ovvero far fruire le ore di ferie e dei permessi AP, cioè maturate alla data del 31 dicembre 2019 e ancora accantonate alla data del 31 marzo 2020, avendo cura di salvaguardare un numero congruo di ore di ferie e di permessi AP, per ciascun dipendente, per giustificare le previste chiusure collettive.



17 Aprile 2020



- 4) Le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute da BESTSELLER sono al momento esaustive, e richiedono un monitoraggio attento da parte dell'azienda della corretta applicazione della Convenzione ABI al fine di facilitare per quanto possibile l'accettazione delle domande dei dipendenti alle Banche nonché una veloce erogazione degli importi previsti. Le OO.SS., prendendo atto della procedura attivata da BESTSELLER per la gestione delle richieste dei dipendenti, sottolineano la necessità di prevedere che il procedimento per il trattamento delle richieste sia uniforme per tutti i dipendenti.


Visto quanto sopra, e consapevoli delle necessarie evoluzioni normative che l'emergenza epidemiologica comporterà, anche al fine di verificare gli esiti dell'applicazione della procedura di gestione delle richieste dei dipendenti di cui al presente incontro, nonché per verificare la congruità della previsione di ricorso alla CIGD al 30 aprile 2020 con la necessità di eventuale proroga, le Parti concordano di incontrarsi nuovamente, in forma di videoconferenza, in data 29 aprile 2020 alle ore 11,00.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per BESTSELLER: **BESTSELLER STORES ITALY S.p.A.**
Via Breglia n. 21
46024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
C.F. n. 03014391209
Iscrizione REA BO n° 484853
Iscrizione Reg. Imprese BO n° 03014391209
Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.

Bjørn Iversen


Assistito da:
Luca Casadio



Per le OO.SS.:



(Fisascat CISL)



(Uiltucs UIL)



(Filcams CGIL)